

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 83-bis-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 luglio 1963; approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963*
(V. Stampato n. 260)

d'iniziativa dei senatori **MAGLIANO Giuseppe, LAMI STARNUTI, BELLISARIO, MONNI, LUSSU, MARIOTTI, DE LUCA Angelo, PERNA e BERGAMASCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963*

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1963

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione
e istituzione della regione « Molise »

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna in seconda lettura alla deliberazione dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Magliano Giuseppe ed altri, concernente: « Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione " Molise " ».

Come gli onorevoli colleghi ben sanno, il travagliato iter del provvedimento in discussione ha trovato, in questo primo scorcio di legislatura, un notevole impulso ed un decisivo avvio a definitiva soluzione con l'approvazione in prima deliberazione, recentemente avvenuta, nei due rami del Parlamento.

Ritengo pertanto superfluo soffermarmi ancora — nella III legislatura già per ben due volte ebbi l'onore di riferire in argomento — sulla fondatezza dei motivi che militano a favore della necessità di costituire il Molise in regione a se stante.

Mi riporto pertanto a quanto esposi nella precedente relazione presentata a questa Assemblea unitamente al disegno di legge approvato in data 19 luglio 1963: reputo soltanto opportuno precisare che — in applicazione della XI disposizione finale e transitoria della Carta costituzionale, in relazione anche all'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè ai recenti deliberati della nostra Commissione — è ormai acquisita agli atti la più completa documentazione circa l'adempimento dell'obbligo di sentire tutti i Comuni interessati all'istituzione della nuova regione.

A favore di tale istituzione si sono pronunciati pressochè tutti i Comuni degli Abruzzi e del Molise, per un ammontare di voti corrispondente alla quasi totalità della popolazione complessiva.

In relazione a quanto innanzi esposto, infatti, si precisa che:

in Provincia di Pescara tutti i 46 Comuni hanno deliberato esprimendosi favorevolmente con atto consiliare;

in Provincia di Chieti hanno deliberato tutti i 103 Comuni in senso favorevole; in particolare 101 Comuni con atto consiliare e 2, ove si sono svolte di recente le elezioni amministrative, con atto della Giunta municipale;

in Provincia dell'Aquila, dei 108 Comuni, 106 hanno deliberato in senso favorevole e 2 (Sulmona e Opi) in senso contrario. Tutte le deliberazioni sono state adottate dai Consigli o dalle Giunte con i poteri del Consiglio;

in Provincia di Campobasso tutti i Comuni hanno deliberato favorevolmente con atto consiliare;

in Provincia di Teramo tutti i Comuni hanno deliberato favorevolmente con atto consiliare.

Complessivamente, su 467 Comuni degli Abruzzi e del Molise, soltanto 2 si sono espressi in senso non favorevole: su una popolazione, pertanto, di 1.564.318 abitanti, risultano essersi espressi, a favore della istituzione della nuova regione, 1.542.132 abitanti.

Il Parlamento, che già ripetutamente ha manifestata la propria volontà di aderire alle fondate aspirazioni della nobile gente molisana, vorrà certamente dare la sua definitiva sanzione al disegno di legge, ed è per questo che il vostro relatore si onora di affidare alla deliberazione del Senato questo provvedimento, la cui approvazione sarà il giusto premio all'attesa e all'ansia secolari del Molise.

PICARDI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;

Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».